

DELIBERAZIONE 28 LUGLIO 2020
290/2020/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MATERIA DI ONERI NUCLEARI PER L'ANNO 2019

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1121^a riunione del 28 luglio 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge 83/03);
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 163/06);
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito: decreto legislativo 50/16);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 2 dicembre 2004;
- il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come successivamente modificato e integrato;
- la direttiva del Ministro delle Attività Produttive 5023, del 28 marzo 2006, recante indirizzi strategici e operativi alla società Sogin S.p.A. per il trattamento e riprocessamento all'estero del combustibile nucleare irraggiato proveniente da centrali nucleari dimesse (di seguito: direttiva 28 marzo 2006);
- la direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico 93432, del 10 agosto 2009, recante indirizzi strategici e operativi alla società Sogin S.p.A. per il rientro in Italia dal Regno Unito dei residui prodotti dal riprocessamento del combustibile italiano - Sostituzione rifiuti a media e bassa attività con quantità, radiologicamente equivalente, di rifiuti ad alta attività vetrificati;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 maggio 2013, 194/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 194/2013/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 632/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 632/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2015, 254/2015/R/eel (di seguito, deliberazione 254/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2015, 374/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 374/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2018, 606/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 606/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2019, 439/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 439/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2019, 440/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 440/2019/R/eel);
- la comunicazione dell’Autorità prot. AO/R05/3238, del 29 luglio 2005 (di seguito: comunicazione 29 luglio 2005);
- le comunicazioni dell’Autorità prot. 35869 del 2 dicembre 2016 (di seguito: comunicazione 2 dicembre 2016) e prot. 30522 del 20 novembre 2019 (di seguito: comunicazione 20 novembre 2019);
- le comunicazioni di Sogin all’Autorità
 - del 31 ottobre 2016 (prot. Autorità 31229 del 31 ottobre 2016) (di seguito: comunicazione 31 ottobre 2016);
 - prot. 71791 del 16 novembre 2017 (prot. Autorità 37851 del 20 novembre 2017) (di seguito: comunicazione 16 novembre 2017);
 - prot. 47821 del 17 settembre 2019 (prot. Autorità 23611 del 18 settembre 2019) (di seguito: comunicazione 17 settembre 2019);
 - prot. 12198 del 5 marzo 2020 (prot. Autorità 11993 del 9 aprile 2020) (di seguito: prima comunicazione 5 marzo 2020);
 - prot. 12229 del 5 marzo 2020 (prot. Autorità 8211 del 5 marzo 2020) (di seguito: seconda comunicazione 5 marzo 2020);
 - del 29 aprile 2020 (prot. Autorità 13892 del 29 aprile 2020) (di seguito: comunicazione 29 aprile 2020);
 - del 6 maggio 2020 (prot. Autorità 14557 del 6 maggio 2020) (di seguito: comunicazione 6 maggio 2020);
 - prot. 21036 dell’8 maggio 2020 (prot. Autorità 15007 dell’11 maggio 2020) (di seguito: comunicazione 8 maggio 2020);
 - prot. 22874 del 21 maggio 2020 (prot. Autorità 16112 del 21 maggio 2020) (di seguito: comunicazione 21 maggio 2020);
 - prot. 29444 del 30 giugno 2020 (prot. Autorità 20745 del 1 luglio 2020) (di seguito: comunicazione 30 giugno 2020);
 - prot. 30318 del 3 luglio 2020 (prot. Autorità 21237 del 6 luglio 2020) (di seguito: comunicazione 3 luglio 2020);
 - prot. 32449 del 15 luglio 2020 (prot. Autorità 22603 del 15 luglio 2020) (di seguito: comunicazione 15 luglio 2020).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 26 gennaio 2000 include, tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti (di seguito: oneri nucleari);
- l'inclusione degli oneri nucleari tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico è anche prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03;
- con comunicazione 29 luglio 2005, l'Autorità ha trasmesso, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro delle Attività Produttive, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e, per conoscenza, a Sogin, un parere sulla corretta delimitazione dell'onere generale afferente il sistema elettrico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03 (di seguito: perimetro degli oneri nucleari);
- l'articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che l'Autorità comunichi al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministro dello Sviluppo Economico) ed al Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) le proprie determinazioni in merito agli oneri nucleari, che divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei Ministri medesimi;
- con la deliberazione 194/2013/R/eel, l'Autorità ha approvato i "Criteri per il riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 83" (di seguito: Criteri di efficienza economica);
- le disposizioni dei Criteri di efficienza economica si applicano al periodo di regolazione che va dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 (di seguito: secondo periodo regolatorio);
- nel corso del secondo periodo regolatorio si è evidenziata la necessità di introdurre misure integrative della regolazione; e che pertanto con la deliberazione 374/2015/R/eel, l'Autorità ha apportato, con applicazione a partire dall'anno 2015, integrazioni e modifiche ai Criteri di efficienza economica.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione 31 ottobre 2016, Sogin ha richiesto, all'Autorità, di poter differire di un anno la disposizione del programma a vita intera delle attività rientranti nel perimetro degli oneri nucleari (di seguito: commessa nucleare), necessario ai fini della definizione dei criteri di efficienza economica per il periodo di regolazione successivo al secondo;
- con la comunicazione 2 dicembre 2016, l'Autorità ha riscontrato la richiesta di cui al precedente alinea, *"a condizione che tale anno sia fruttuosamente"*

dedicato a porre le basi per la presentazione di un Programma a vita intera che segni una definitiva discontinuità”;

- con la comunicazione 16 novembre 2017, Sogin ha trasmesso il programma a vita intera della commessa nucleare, ai sensi del comma 11.1, lettera a), dei Criteri di efficienza economica;
- come evidenziato nella deliberazione 606/2018/R/eel, il programma a vita intera presentato da Sogin con la comunicazione 16 novembre 2017 necessitava di integrazioni e/o rettifiche, *“in relazione ad alcune ipotesi in esso contenute (in particolare sull’iter per l’individuazione del sito per il Deposito Nazionale o sul potenziamento dell’organico di ISIN), nonché ai risultati delle azioni che Sogin ha intrapreso (o intendeva intraprendere) in merito ad alcune raccomandazioni della Peer Review”* di Artemis;
- pertanto, con la medesima deliberazione 606/2018/R/eel, l’Autorità ha previsto per gli anni 2018 e 2019 l’estensione dei Criteri di efficienza economica del secondo periodo regolatorio, rinviando l’avvio del nuovo periodo di regolazione al 1 gennaio 2020;
- ai fini della definizione del nuovo periodo di regolazione, l’Autorità ha richiesto a Sogin (punto 2 della deliberazione 606/2018/R/eel) di integrare e/o rettificare, ove necessario, entro il 30 giugno 2019, il programma a vita intera presentato con la comunicazione 16 novembre 2017, includendo almeno alcuni aggiornamenti, stime e/o proposte, di cui alle lettere da a) ad e) del medesimo punto 2;
- il punto 15 della deliberazione 606/2018/R/eel prevede che, in relazione all’anno 2019, le disposizioni dei Criteri di efficienza economica siano applicate fatta salva la possibilità di adottare eventuali ulteriori misure per rafforzare la regolazione della commessa nucleare, anche a seguito di approfondimenti tecnici con l’Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito: ISIN) in relazione alle priorità di sicurezza nucleare, nonché con riferimento a quanto previsto al punto 2 del medesimo provvedimento;
- con la comunicazione 17 settembre 2019 Sogin ha trasmesso all’Autorità, in ritardo rispetto alla scadenza prevista, documentazione ai fini di quanto richiesto dal punto 2 della deliberazione 606/2018/R/eel;
- dall’esame della documentazione di cui al precedente alinea, si è evidenziato che le risposte fornite da Sogin a quanto richiesto al punto 2 della deliberazione 606/2018/R/eel richiedevano ulteriori approfondimenti e integrazioni;
- con la deliberazione 440/2019/R/eel, l’Autorità, pur non disponendo di un quadro sufficientemente completo sul più lungo termine per la mancanza di un programma a vita intera integrato o rettificato in relazione a quanto richiesto dal punto 2 della deliberazione 606/2018/R/eel, ai fini di proseguire con trasparenza il monitoraggio dell’avanzamento della commessa nucleare almeno in relazione al rispetto dei programmi di *decommissioning* che Sogin stessa si è data, ha proceduto alla determinazione a preventivo degli oneri nucleari per l’anno 2019;
- al fine di bilanciare l’esigenza, da una parte, di tutelare l’utente elettrico che finanzia la commessa nucleare, e dall’altra di assicurare l’equilibrio economico-

finanziario di Sogin, l’Autorità ha altresì definito opportune implementazioni ai suddetti criteri regolatori, da applicare in sede di approvazione del consuntivo 2019 qualora l’avanzamento dei progetti strategici di cui alla tabella 1.1 della deliberazione 632/2013/R/eel (di seguito: progetti strategici) della commessa nucleare nel corso del medesimo anno risultasse significativamente inferiore rispetto al preventivo approvato con il medesimo provvedimento;

- in particolare,
 - il punto 10 della deliberazione 440/2019/R/eel prevede per il 2019 la sospensione del meccanismo di premio/penalità per l’avanzamento delle attività di smantellamento, di cui all’articolo 9 dei Criteri di efficienza economica, come già peraltro previsto per l’anno 2018 dalla deliberazione 606/2018/R/eel;
 - il punto 11 della deliberazione 440/2019/R/eel prevede che, qualora in sede di determinazione degli oneri nucleari a consuntivo per l’anno 2019, l’avanzamento dei progetti strategici risulti inferiore al valore fissato al punto 8 della deliberazione 606/2018/R/eel, e pari a 4,92%:
 - a) il tasso i cui al comma 4.8, lettera a), dei Criteri di efficienza economica, sia posto pari a quello di cui al medesimo comma, lettera b);
 - b) i costi generali efficientabili siano determinati sulla base dei costi effettivi sostenuti da Sogin e riconoscibili alla luce dei Criteri di efficienza economica, qualora tali costi siano inferiori al valore che si otterrebbe applicando quanto previsto dal comma 7.4 dei medesimi criteri;
 - c) non sia applicata la deroga di cui al comma 13.2 dei Criteri di efficienza economica in relazione a determinate fattispecie di ricavi, derivanti dalla commessa nucleare; e che, pertanto, quanto disposto dal comma 13.1 dei medesimi criteri sia applicato a tutti i ricavi afferenti la commessa nucleare;
- con la comunicazione 20 novembre 2019, la Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* ha trasmesso alla Sogin la richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione trasmessa ai sensi del punto 2 della deliberazione 606/2018/R/eel, in esito agli approfondimenti istruttori e secondo il mandato di cui alla deliberazione 440/2019/R/eel;
- con la seconda comunicazione 5 marzo 2020, di risposta alle richieste di integrazioni e chiarimenti in merito al programma a vita intera formulate dalla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*, la Sogin ha segnalato la necessità di una revisione del medesimo programma a vita intera;
- con la successiva comunicazione 8 maggio 2020 la Sogin si è impegnata a trasmettere la revisione del programma a vita intera di cui al precedente alinea entro il 30 giugno 2020;
- con la comunicazione 30 giugno 2020, la Sogin ha trasmesso la revisione del programma a vita intera di cui al precedente alinea, il cui esame è in corso con la collaborazione di ISIN.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2.2 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi della commessa nucleare siano classificati nelle seguenti categorie:
 - costi esterni commisurati all'avanzamento;
 - costi ad utilità pluriennale;
 - costi obbligatori;
 - costi commisurabili;
 - costi generali efficientabili;
 - costi di incentivo all'esodo;
 - imposte;
- il comma 2.3 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi esterni commisurati all'avanzamento siano riconosciuti sulla base di un'analisi annuale preventivo/consuntivo, secondo i criteri definiti nell'Articolo 3 del medesimo provvedimento;
- il comma 2.4 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi ad utilità pluriennale siano riconosciuti, previa analisi annuale preventivo/consuntivo, mediante le quote di ammortamento corrispondenti e prevedendo un'equa remunerazione del capitale investito, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 4 del medesimo provvedimento;
- il comma 2.5 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi obbligatori siano riconosciuti a consuntivo, sulla base di un piano pluriennale, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 5 del medesimo provvedimento;
- il comma 2.6 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi commisurabili siano riconosciuti a consuntivo, purché non superiori ai valori limite stabiliti in base a specifici *driver*, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 6 del medesimo provvedimento;
- l'articolo 7 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi generali efficientabili siano riconosciuti a consuntivo sulla base di criteri incentivanti sulla base di un obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività definito all'inizio del periodo di regolazione;
- il comma 2.8 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi di incentivo all'esodo siano riconosciuti a consuntivo purché non superiori al valore limite di cui all'articolo 8 del medesimo provvedimento, calcolato al fine di recuperare gli incentivi straordinari riconosciuti a Sogin negli anni 2007-2012 non ancora completamente ammortizzati;
- il comma 2.9 dei Criteri di efficienza economica prevede che le imposte siano riconosciute a consuntivo nella misura di quelle imputabili alla commessa nucleare, al netto dell'applicazione delle aliquote IRES e IRAP agli eventuali utili positivi prima delle imposte di competenza della commessa nucleare.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 632/2013/R/eel, l’Autorità ha definito i parametri quantitativi necessari all’applicazione dei Criteri di efficienza economica, e, in particolare:
 - il *driver* per i costi commisurabili di cui all’articolo 6 dei Criteri di efficienza economica;
 - il valore del tasso di remunerazione (*WACC*) di cui al comma 4.4 dei Criteri di efficienza economica;
 - il valore del parametro CC_{base}^a di cui al comma 6.2, lettera a), dei Criteri di efficienza economica;
 - il valore del parametro δ_{base}^a di cui al comma 6.2, lettera b), dei Criteri di efficienza economica;
 - il valore del parametro CGE_{base} di cui al comma 7.1 dei Criteri di efficienza economica;
 - il valore del parametro *X* di cui al comma 7.1 dei Criteri di efficienza economica.
- il valore del parametro CGE_{base} è stato successivamente rivisto e rideterminato, da ultimo con la deliberazione 254/2015/R/eel;
- con la deliberazione 606/2018/R/eel, l’Autorità ha fissato nuovi valori base di riferimento CC_{base}^a e δ_{base}^a per l’applicazione del meccanismo di cui all’articolo 6 dei Criteri di efficienza economica, ai fini di tener conto della modifica del perimetro delle attività relative al progetto “Trattamento rifiuti” a Latina (LTSMW1), nonché del miglioramento delle performance registrato negli anni 2015-2017.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 11.1, lettera c), dei Criteri di efficienza economica prevede che, entro il 28 febbraio di ogni anno successivo a quello di riferimento, Sogin trasmetta all’Autorità prospetti di analisi degli scostamenti tra preventivo e consuntivo specifici per i costi esterni commisurati all’avanzamento, dei costi obbligatori, dei costi commisurabili, dei costi ad utilità pluriennale, e dei costi per l’incentivo all’esodo;
- con la comunicazione 5 marzo 2020 Sogin ha trasmesso i prospetti di cui al precedente alinea per l’anno 2019;
- con le successive comunicazioni 29 aprile 2020, 6 maggio 2020, 21 maggio 2020, 3 luglio 2020 e 15 luglio 2020, Sogin ha inviato integrazioni e precisazioni in merito ai dati trasmessi con la succitata comunicazione 5 marzo 2020, anche in relazione a specifiche richieste di chiarimenti formulate da parte della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità;

- i consuntivi presentati da Sogin con la comunicazione 5 marzo 2020, come modificati e integrati dalle comunicazioni di cui al precedente alinea (di seguito: consuntivi Sogin 2019) presentano:
 - a) costi esterni commisurati all'avanzamento per 77,58 milioni di euro, di cui 48,27 milioni di euro per le attività di smantellamento e 29,31 milioni di euro per la chiusura del ciclo del combustibile;
 - b) costi ad utilità pluriennale 2,95 milioni di euro, di cui una parte, pari a 1,34 milioni di euro, relativa ai servizi comuni;
 - c) costi obbligatori per 56,05 milioni di euro;
 - d) costi commisurabili per 30,79 milioni di euro;
 - e) costi di incentivo all'esodo dichiarati afferenti alla commessa nucleare per 1,34 milioni di euro;
 - f) ricavi afferenti alla commessa nucleare per 3,75 milioni di euro.

CONSIDERATO CHE:

- i costi esterni commisurati all'avanzamento per le attività di smantellamento desumibili dai consuntivi Sogin 2019, pari a 48,27 milioni di euro, sono inferiori a quelli dei precedenti anni del periodo 2013-2018; e che risultano gravemente inferiori al preventivo per il medesimo anno, pari a 112,31 milioni di euro;
- le attività relative ad alcuni progetti sono state realizzate con personale interno, anziché ricorrendo a contratti esterni, come previsto a preventivo, per un valore di circa 0,57 milioni di euro;
- nella relazione di accompagnamento dei consuntivi 2019, Sogin sostiene che il significativo scostamento tra i preventivi e i consuntivi 2019 dei costi esterni commisurati all'avanzamento delle attività di smantellamento sia in parte attribuibile a cause esogene, e in particolare alla mancata emissione delle previste autorizzazioni di alcuni progetti, per un importo di circa 21 milioni di euro;
- nella medesima relazione, Sogin ricorda anche il travagliato processo di rinnovo dei vertici aziendali, conclusosi solo nel dicembre del medesimo anno ;
- l'avanzamento registrato nel 2019 dai progetti strategici risulta pari al 3,58%, significativamente inferiore ai valori registrati negli anni 2014, 2015 e 2017, superiori al 5%, e anche a quello del 2018, pari a 4,37%; e che il peso dei costi dei progetti strategici rispetto al totale dei costi delle attività commisurate nel medesimo anno 2019 risulta pari al 56,76%, inferiore pertanto a quanto registrato negli anni 2014-2017, pari a oltre il 60%, anche se migliore del risultato del 2018, pari al 41,75%;
- quanto evidenziato al precedente alinea in merito all'avanzamento dei progetti strategici comporta, tra l'altro, l'applicazione delle disposizioni di cui al punto 11 della deliberazione 440/2019/R/eel che, come già ricordato, prevede l'annullamento di tutti i margini che i Criteri di efficienza economica riconoscono a Sogin, qualora l'avanzamento dei progetti strategici risulti inferiore a 4,92%;

- i costi esterni commisurati all'avanzamento a consuntivo del 2019 includono altresì 0,26 milioni di euro di *decommissioning* dell'impianto ISPRA -1;
- con la comunicazione 21 maggio 2020, la Sogin ha precisato che, con gli Atti di presa in carico e *Site Support Agreement* firmati il 26 settembre 2019, la gestione dell'impianto ISPRA-1 è passata direttamente a Sogin; e che a partire da tale data i costi per ISPRA-1 sono esclusivamente sostenuti dalla medesima Sogin, mentre anteriormente a tale data i costi sono stati sostenuti dal centro europeo JRC;
- nella medesima comunicazione 21 maggio 2020 Sogin fornisce separata evidenza dei costi relativi a ISPRA-1 inseriti nei consuntivi 2019 che sono stati sostenuti da JRC (prima del 26 settembre 2019) e da Sogin medesima (dopo il 26 settembre 2019); e che, con la medesima comunicazione, Sogin precisa che i costi di JRC *“sono costi stimati che vanno confermati, in quanto ad oggi JRC non ha ancora comunicato a Sogin il consuntivo definitivo dell'anno 2019”*;
- in relazione ai costi commisurati, risulta che nel 2019 quasi tutti i costi sono stati sostenuti da JRC.

CONSIDERATO CHE:

- i costi esterni commisurati all'avanzamento per la chiusura del ciclo del combustibile registrati nel 2019 (29,31 milioni di euro) risultano inferiori al preventivo per il medesimo anno pari a 182,79 milioni di euro;
- detto scostamento è per lo più riconducibile al prolungamento nel 2020 della trattativa con NDA in merito all'alienazione onerosa di uranio e plutonio ai sensi della direttiva 28 marzo 2006.

CONSIDERATO CHE:

- i costi ad utilità pluriennale desumibili dai consuntivi Sogin 2019, pari a 2,95 milioni di euro, risultano significativamente inferiori ai costi ad utilità pluriennale dichiarati ammissibili in sede di determinazione a preventivo degli oneri nucleari per il 2019 con la deliberazione 440/2019/R/eel, e pari a 9,79 milioni di euro;
- il suddetto scostamento è dovuto principalmente a slittamenti al 2020 di quasi tutti gli investimenti dichiarati ammissibili per l'anno 2019;
- il capitale investito di Sogin è comprensivo del Fondo Pensione Elettrici (di seguito: Fondo FPE), relativo al contributo straordinario per gli oneri per il ripianamento del Fondo Previdenza Elettrici, per un valore residuo al 31 dicembre 2019 di circa 26.000 euro, e che detto onere è ammortizzato in 20 anni con quote annuali costanti pari a 0,91 milioni di euro, di cui 0,86 milioni di euro di competenza della commessa nucleare;
- nel 2001 Sogin ha opposto ricorso relativamente al pagamento dei suddetti oneri, conclusosi a sfavore di Sogin; e che nel 2019 non risulta ancora versata

- all'INPS la prima rata dei suddetti oneri, per un ammontare pari a 5,81 milioni di euro;
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi, rilevato dall'ISTAT e pubblicato in data 14 aprile 2020, per il periodo relativo al I trimestre – IV trimestre 2019, rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato nella misura di 1,0%;
 - il comma 4.7 dei Criteri di efficienza economica prevede che, qualora l'importo del capitale investito netto riconosciuto, calcolato ai sensi del comma 4.5 dei medesimi criteri nell'anno *n*, risulti inferiore a zero, gli Acconti nucleari, come risultano al 31 dicembre del medesimo anno *n*, siano incrementati di un ammontare pari al prodotto tra l'importo del capitale investito netto riconosciuto, espresso in valore assoluto, e un tasso definito ai sensi del comma 4.8 dei medesimi criteri;
 - il comma 4.8 dei Criteri di efficienza economica prevede che il tasso di cui al precedente alinea sia posto pari:
 - a zero per la quota parte della media del capitale investito netto riconosciuto registrata nell'anno *n* fino a 10 milioni di euro (comma 4.8, lettera a));
 - al tasso ottenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) sulle giacenze in gestione, come risulta all'inizio del periodo di regolazione, per la quota parte della media del capitale investito netto riconosciuto eccedente, in valore assoluto, i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro (comma 4.8, lettera b));
 - al tasso di cui alla precedente lettera b), aumentato di 150 punti base, per la quota parte eccedente i 50 milioni di euro (comma 4.8, lettera c));
 - ai sensi di quanto previsto al punto 11 della deliberazione 440/2019/R/eel, visto la percentuale di avanzamento conseguita sui progetti strategici, per il 2019 anche alla quota parte di cui al comma 4.8 lettera a) dei Criteri di efficienza economica si applica il tasso di cui al medesimo comma, lettera b);
 - il capitale investito netto nel 2019, calcolato ai sensi del comma 4.5 dei Criteri di efficienza economica, risulta negativo e pari, in valore assoluto, a 7,48 milioni di euro; e che, pertanto, per la totalità di tale importo la Sogin deve riconoscere all'utente elettrico un interesse pari a quello ottenuto dalla Cassa.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 3.4 dei Criteri di efficienza economica prevede che, ai fini del riconoscimento annuale a consuntivo dei costi esterni commisurati all'avanzamento Sogin attestati che gli stessi sono frutto di procedure di acquisto conformi alle disposizioni del decreto legislativo 163/06, secondo le modalità previste nella reportistica di cui all'articolo 11 dei medesimi criteri;
- il comma 3.5 dei Criteri di efficienza economica prevede che, nel caso in cui le procedure di acquisto siano avvenute senza l'adozione di procedure ad evidenza pubblica, ai fini del riconoscimento dei relativi costi, Sogin attestati, secondo le

modalità previste nella reportistica di cui all'articolo 11 dei medesimi criteri, che dette modalità di acquisto sono state seguite nei casi previsti dal decreto legislativo 163/06, ne fornisca le motivazioni e adeguata documentazione volta a dimostrare la congruità economica della spesa sostenuta;

- il comma 4.1 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi ad utilità pluriennale siano ammessi tra i costi riconosciuti sulla base di un'analisi annuale preventivo/consuntivo, applicando i criteri previsti all'articolo 3 dei medesimi criteri in merito al riconoscimento dei costi esterni commisurati all'avanzamento;
- nel corso del 2016 il decreto legislativo 163/06 è stato sostituito dalle disposizioni del decreto legislativo 50/16;
- nel 2019, l'importo totale dei contratti in relazione alle tipologie di costo richiamate ai precedenti alinea di importo superiore a 211.000 euro è stato pari a 81,26 milioni di euro, di cui 6,16 relativi a contratti internazionali riconducibili al riprocessamento all'estero del combustibile irraggiato italiano;
- in relazione agli altri contratti, pari a 75,10 milioni di euro:
 - 53,41 milioni di euro (71,12% in termini di importo totale) è stato affidato da Sogin con indicazione di un bando di gara o con procedure di confronto competitivo tra diversi soggetti o con convenzione CONSIP;
 - 21,69 milioni di euro (28,88% in termini di importo totale) con procedura negoziata senza confronto competitivo;
- l'89,06% (in termini di valore economico) dei contratti assegnati senza procedure di confronto competitivo sono stati affidati alla controllata Nucleco, sulla base di quanto previsto all'articolo 7 del decreto legislativo 50/16; e che gli altri contratti assegnati con la medesima procedura sono riconducibili alle fattispecie previste dagli articoli 63 e 125 del medesimo decreto legislativo 50/16.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2.5 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi obbligatori siano riconosciuti a consuntivo, sulla base di un piano pluriennale;
- i costi obbligatori desumibili dai consuntivi Sogin 2019 sono pari a 56,05 milioni di euro, significativamente inferiori a quanto determinato a preventivo con la deliberazione 440/2019/R/eel, pari a 62,90 milioni di euro;
- detto scostamento è dovuto:
 - a un minor costo, rispetto al preventivo, di 1,98 milioni di euro dei costi per il personale obbligatorio;
 - a un minor costo, rispetto al preventivo, di 4,87 milioni di euro sui costi esterni, per lo più riconducibile a minori costi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui siti, nonché all'assunzione a tempo indeterminato di personale somministrato;
- si rileva che il sito di Bosco Marengo risulta in controtendenza rispetto a quanto evidenziato nel precedente alinea, registrando sia costi interni che costi esterni

superiori al preventivo, per via del mancato raggiungimento dello stato di *Brown Field* del medesimo sito;

- i costi obbligatori dell'anno 2019 includono 0,89 milioni di euro per l'impianto di ISPRA-1, di cui 0,45 sostenuti da JRC.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2.6 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi commisurabili siano riconosciuti a consuntivo, purché non superiori ai valori limite stabiliti in base a specifici *driver*;
- il punto 1, lettera a), della deliberazione 632/2013/R/eel prevede che il *driver* per i costi commisurabili, di cui all'articolo 6, dei Criteri di efficienza economica, sia posto pari all'avanzamento annuale complessivo dei progetti strategici, pari al rapporto tra la somma dei costi commisurati sostenuti per ciascun progetto nell'anno e la somma dei costi commisurati a vita intera previsti per ciascun progetto, aggiornati per tener conto di eventuali aumenti di costo;
- i progetti strategici sono elencati nella Tabella 1.1 allegata alla deliberazione 632/2013/R/eel;
- i valori base di riferimento CC_{base}^a e δ_{base}^a applicabili al 2018 sono stati fissati dalla deliberazione 606/2018/R/eel rispettivamente pari a 34,48 milioni e 4,92%;
- il valore del parametro δ_n^a , sulla base dell'avanzamento dei progetti strategici nel 2019, è pari, come già ricordato, a 3,58%;
- il valore limite a preventivo per i costi commisurabili dell'anno 2019 $CC_{MACX,n}^a$ applicando i parametri previsti dalla deliberazione 606/2018/R/eel risulta pari a 34,48 milioni di euro;
- i costi commisurabili a consuntivo di Sogin risultano pari a 30,79 milioni di euro;
- i costi commisurabili dell'anno 2019 includono 0,23 milioni di euro per l'impianto di ISPRA-1, di cui 5.808 euro sostenuti da JRC.

CONSIDERATO CHE:

- il valore del parametro CGE_n dell'anno 2018, come fissato dal punto 1, lettera f), della deliberazione 439/2019/R/eel è pari a 30,56 milioni di euro;
- il tasso di variazione medio annuo dell'anno 2019, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'ISTAT, è pari a 0,45%;
- applicando quanto previsto dal comma 7.4 dei Criteri di efficienza economica, sulla base dei parametri di cui ai due precedenti alinea, il valore dei costi efficientabili riconoscibili risulterebbe pari a 30,39 milioni di euro;
- come già ricordato, per la determinazione degli oneri nucleari a consuntivo per l'anno 2019, visto la percentuale di avanzamento conseguita dai progetti

strategici nel medesimo anno, si applica quanto previsto al punto 11 della deliberazione 440/2019/R/eel; e che, pertanto, per il 2019, i costi generali efficientabili sono determinati sulla base dei costi effettivi sostenuti da Sogin e riconoscibili alla luce dei Criteri di efficienza economica, qualora tali costi siano inferiori al valore che si otterrebbe applicando quanto previsto dal comma 7.4 dei medesimi criteri;

- i costi efficientabili effettivamente sostenuti da Sogin nel 2019 risultano essere pari a 28,47 milioni di euro;
- detti costi efficientabili dell'anno 2019 includono 0,49 milioni di euro per l'impianto di ISPRA-1, di cui 0,23 milioni di euro sostenuti da JRC.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 8.1 dei Criteri di efficienza economica prevede che il valore massimo riconoscibile per le politiche di incentivo all'esodo W_{MAX} sia pari a 2,6 milioni di euro;
- il valore dei costi all'incentivo all'esodo sostenuti nel 2019 dichiarati afferenti alla commessa nucleare risulta pari a 1,34 milioni di euro.

CONSIDERATO CHE:

- i ricavi afferenti la commessa nucleare desumibili dai consuntivi Sogin 2019 sono pari a 3,75 milioni di euro;
- ai sensi di quanto previsto al punto 11 della deliberazione 440/2019/R/eel, visto la percentuale di avanzamento conseguita sui progetti strategici, per l'anno 2019 i suddetti ricavi concorrono integralmente alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità.

RITENUTO OPPORTUNO:

- riconoscere gli oneri nucleari per il 2019 pari ai costi presentati nel consuntivo Sogin 2019, con l'eccezione dei costi sostenuti da JRC nel 2019 per l'impianto ISPRA-1 fino alla presa in possesso dell'impianto da parte di Sogin e pari in totale a 0,95 milioni di euro, in quanto riconoscibili in via definitiva solo a valle della loro quantificazione finale;
- riconoscere pertanto gli oneri nucleari a consuntivo per l'anno 2019 per un totale di 197,65 milioni di euro, di cui:
 - costi esterni delle attività di *decommissioning*, per 48,01 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2019 al netto di 0,26 milioni di euro di costi inclusi nei costi di *decommissioning* sostenuti da JRC per l'impianto ISPRA-1;
 - costi esterni per la chiusura del ciclo del combustibile per 29,31 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2019;

- quote di ammortamento corrispondenti ai costi ad utilità pluriennale presentati nei consuntivi Sogin 2019 e riconducibili alla commessa nucleare per un totale pari a 4,37 milioni di euro;
 - costi obbligatori per 55,60 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2019, al netto di 0,45 milioni di euro di costi inseriti nei costi obbligatori sostenuti da JRC per l'impianto di ISPRA-1;
 - costi commisurabili per 30,79 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2019 al netto di 5.808 euro di costi inseriti nei costi commisurabili sostenuti da JRC per l'impianto ISPRA - 1;
 - costi generali efficientabili per 28,24 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2019 al netto di 0,23 milioni di euro inseriti nei costi efficientabili sostenuti da JRC per l'impianto di ISPRA-1;
 - costi per le politiche di esodo del personale (W_n), di cui al comma 8.2 dei Criteri di efficienza economica, pari a 1,34 milioni di euro, pari ai costi di incentivo all'esodo presentati nei consuntivi Sogin 2019 e dichiarati afferenti alla commessa nucleare;
- riconoscere le imposte imputabili alla commessa nucleare nella misura prevista dal comma 2.9 dei Criteri di efficienza economica;
 - prevedere che, ai sensi del comma 4.7 dei Criteri di efficienza economica, gli Acconti nucleari, come risultano al 31 dicembre 2019, siano incrementati di un ammontare pari a 0,03 milioni di euro;
 - prevedere che, ai sensi di quanto disposto dal punto 11, lettera c), della deliberazione 440/2019/R/eel, i ricavi di competenza della commessa nucleare nell'anno 2019 concorrano alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità nella misura del 100%, per un valore pari a 3,75 milioni di euro;
 - prevedere che i costi in relazione al sito di ISPRA-1 inseriti nei consuntivi Sogin 2019, sostenuti da JRC nel medesimo anno 2019, pari in totale a 0,95 milioni di euro, siano riconosciuti con un successivo provvedimento a valle della loro puntuale e definitiva quantificazione

DELIBERA

1. di riconoscere gli oneri nucleari a consuntivo per l'anno 2019 per un totale di 197,65 milioni di euro, di cui:
 - a. costi esterni delle attività di *decommissioning*, per 48,01 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2019 al netto di 0,26 milioni inseriti nei costi di *decommissioning* sostenuti da JRC per l'impianto di ISPRA-1;
 - b. costi esterni per la chiusura del ciclo del combustibile per 29,31 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2019;

- c. quote di ammortamento corrispondenti ai costi ad utilità pluriennale presentati nei consuntivi Sogin 2019 e riconducibili alla commessa nucleare per un totale pari a 4,37 milioni di euro;
 - d. costi obbligatori per 55,60 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2019 al netto di 0,45 milioni di euro di costi inseriti nei costi obbligatori sostenuti da JRC per l'impianto ISPRA-1;
 - e. costi commisurabili per 30,79 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2019 al netto di 5.808 euro di costi inseriti nei commisurabili sostenuti da JRC per l'impianto ISPRA – 1;
 - f. costi generali efficientabili per 28,24 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2019 al netto di 0,23 milioni di euro inseriti nei costi efficientabili sostenuti da JRC per l'impianto di ISPRA-1;
 - g. costi per le politiche di esodo del personale (W_n), di cui al comma 8.2 dei Criteri di efficienza economica, pari a 1,34 milioni di euro, pari ai costi di incentivo all'esodo presentati nei consuntivi Sogin 2019 e dichiarati afferenti alla commessa nucleare;
2. di prevedere che, ai sensi del comma 4.7 dei Criteri di efficienza economica, gli Acconti nucleari, come risultano al 31 dicembre 2019, siano incrementati di un ammontare pari a 0,03 milioni di euro;
 3. di prevedere che, ai sensi di quanto disposto dal punto 11, lettera c), della deliberazione 440/2019/R/eel, i ricavi di competenza della commessa nucleare nell'anno 2019 concorrano alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità nella misura del 100%, per un valore pari a 3,75 milioni di euro;
 4. di riconoscere le imposte imputabili alla commessa nucleare nella misura prevista dal comma 2.9 dei Criteri di efficienza economica;
 5. di prevedere che i costi in relazione al sito di ISPRA-1 inseriti nei consuntivi Sogin 2019, sostenuti da JRC nel medesimo anno 2019, pari in totale a 0,95 milioni di euro, siano riconosciuti con un successivo provvedimento a valle della loro puntuale e definitiva quantificazione;
 6. di comunicare il presente provvedimento a Sogin S.p.A.;
 7. di comunicare il presente provvedimento al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000. Le determinazioni del presente provvedimento divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diversa indicazione dei Ministri medesimi;
 8. di comunicare il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
 9. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità www.arera.it il presente provvedimento, successivamente alla data di definitiva operatività ai sensi del precedente punto 7.

28 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini